

CRON. N.

SENT. N.

PROC. N. 803/12 RGL



TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice del lavoro, dott. Tommaso Mainenti, alla odierna udienza, sulle conclusioni riportate in atti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia promossa con ricorso depositato in data 12.3.2012

DA

DE STEFANO GIUSEPPE + CARDENUTO ANIELLO
(CAV. POLIMERI, SULACI e LANDI)

CONTRO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(DOTT. RI FORTUNATO e LAMBERTI loc. 417 m) c/c)

a) dichiarando il proprio difetto di giurisdizione (e il proprio
delle domande relative alle "irregolarità",
accoglie (e il resto) le domande nei suoi confronti
e (e l'effetto) dichiarare la nullità della disciplina
fattiva impugnata di cui al CCNI 29.7.2010, con
quel che ne consegue quanto alle posizioni dei
adornati;

b) Compensare le spese.

Nocera Inferiore, li 1.5.2012

JEG.L.

dott. Tommaso Mainenti

Notizi della decisione

I riscontri, dipendenti dal Riferito, concernenti
 inquadri nel profilo professionale di Cavaliere
 e precedentemente inquadri in area B come
 Cavaliere di fascia economica 133, agiscono
 per sentir dichiarare "nulli, inefficaci e co-
 munque inopponibili" gli art. 15 e 16 nonché l'
 allegato A del CCNI 29.7.2010 con nullità
 sul merito di inquadramento nel profilo di
 Cavaliere nonché per sentir dichiarare "la
 nullità, l'inefficacia e comunque l'inopponi-
 bilità" delle norme di detto CCNI "nella
 parte in cui non sanciscono la qualifica-
 zione giuridico professionale" con divieto
 all'arrivò o al completamento delle
 relative procedure ed alla conseguente
 qualificazione, con condanna del Riferito.

Gu

Il *petitum* sostanziale - di cui si deve tener
conto ai fini delle *guisolidiane*⁽¹⁾ - si
compone quindi di due parti.

Quanto al secondo (quello relativo alle
igualpaciones) vi è, come recepito dal
Revisore competente, difetto di *guisolidiane*
trattandosi di procedura relativa a

persone in servizio per il passaggio ad
aree funzionali o a categorie più elevate:

è quindi domanda che non concerne la
disciplina meramente interna del rapporto

di lavoro ma che attiene ad uno

status che per contenuto orientamento del

grado di legittimità è peraltro ad

un rinvio per l'assunzione⁽²⁾.

(1) Cass. 4128/12.
(2) Cass. 12943/11.

Gm
✓

Quanto al primo profilo di cui sopra
(quello relativo all'impugnamento), i
ricorsi lamentano il contrasto della
normativa integrativa con la disciplina
partita superiore del quale derivano
conseguenze pregiudiziali rispetto alla
sua fondatezza sostanziale.

Da qui l'interesse ad agire.

Per riguardo, l'art. 6 comma 1 CCNL
1995-2001 impedisce in seconda Area

le xx posizioni B1, B2, B3 e B35;

in tal modo richiudendo ad inglo-

berato nel nuovo tenuto partito

le relative dichiarazioni ed altri:

lavoranti come, per l'argento che qui

gm

vive, quelle di cui all' articolo 5.4.2000
 della parte in cui stabilisce che il
 Consiglio B3 segue " gli atti attribuiti
 alle competenze del consigliere in quanto
 non riservati alla professionalità su-
 periori "

senza che d'una tale estensione delle
 attribuzioni di questo personale in
 * particolare B3 non si derivi
 traccia, neanche implicita, nel fi-
 filo professionale del Consiglio di
 cui al CCN1 29.7.2010 il quale
 sotto questo aspetto determina una
 contrazione della professionalità in
 diminuzione in palese contrasto con

Jan

le discipline positive superiori.
 Né può dirsi che per sé in presenza
 della mera utilitaristica d'una forma-
 zione "empirica ed erudita" ai sensi
 dell' art. 8 CCNL del momento che
 è proprio il contenuto della profes-
 sionalità nel contratto, "in parte qua",
 nonché confluenza nella diversa
 declaratoria del profilo del Funzionario
 giudiziario (Terza Area Funzionale, ex
 posizioni economiche CI e CIS), il
 quale sempre a tutti gli altri atti
 previsti dalla legge alla competenza
 del cancelliere".

Jim

discende da quanto precede - ogni altra
quodammodo assorbite - la nullità della
disciplina integrativa in quanto non
il profilo sopra indicato in quanto
con nuove parti in materia; con quel
che ne consegue quanto alla portata
dei ricorsi.

summatto motivi d'equità concernenti con
il carattere parziale dell'accoglimento
e con le novità della giurisprudenza
compensare fra le parti le spese della
lite.

Oggetti

deve essere da disponere in
epigrafe.

Nocera Inferiore, li 1.6.2012

J.R.L.

dot. Carmelo Ricciardi

[Handwritten signature]

TRIBUNALE ORDINARIO
di NOCERA INFERIORE
Depositato in Cancelleria II
- 1 GIU 2012
CANCELLERIA LAVORO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Annalisa Ricciardi

F.F.